

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 325)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEDATI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

col **Ministro del Tesoro**

e « ad interim » del **Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUSSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina di mercato instaurata in sede CEE prevede per determinati prodotti agricoli la fissazione di due prezzi: uno per il produttore stabilito in modo da garantire la copertura dei costi ed una equa remunerazione; l'altro, invece, da applicare nella fase di commercializzazione, stabilito in misura inferiore, al fine di stimolare l'interesse dei consumatori e favorire l'assorbimento delle disponibilità nazionali dei singoli prodotti.

La differenza fra i due suddetti prezzi rimane, per il totale importo, a carico della Comunità economica europea, mediante la corresponsione di una integrazione di prezzo a favore dei produttori che viene rimborsata ai singoli Stati membri dal FEOGA.

Tale disciplina di mercato è stata attuata, con soddisfacenti risultati, per l'olio di oliva e per l'olio di semi di colza, ravizzone e girasole a decorrere dalla campagna di produzione 1966-67 nonchè per altri prodotti.

L'attuazione della disciplina comunitaria richiede l'emanazione di apposite norme legislative per il finanziamento della spesa e per regolare procedure e modalità relative alla corresponsione delle integrazioni di prezzo agli aventi diritto. Pertanto, data la necessità e l'urgenza con cui si deve provvedere alla disciplina della corresponsione dell'integrazione di prezzo comunitaria per l'olio di oliva e per i semi di colza, ravizzone e girasole, nonchè per la concessione degli aiuti comunitari ai produttori di olio di vinaccioli destinato all'uso alimentare, è stato emanato l'unito decreto-legge che viene presentato per la sua conversione in legge.

Il provvedimento estende alla nuova campagna le norme già in vigore per la precedente, con talune modifiche intese a rafforzare i controlli e ad accelerare le procedure. Al riguardo è previsto che le domande di integrazione di prezzo debbano essere presentate agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione entro i termini e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Tale decreto, che è in corso di emanazione, prevede la presentazione, da parte dei produttori delle olive, di una sola domanda. Ciò comporterà una notevole diminuzione nel numero delle domande — e quindi delle pratiche da istruire e liquidare — rispetto a quello notevolissimo di oltre un milione e settecentomila domande avutosi nella campagna 1967-68 e consentirà quindi di dare un più sollecito corso ai pagamenti.

È altresì previsto che i produttori delle olive, entro i termini stabiliti nel decreto ministeriale, debbano presentare una denuncia preventiva della loro produzione, onde consentire più precisi controlli, e che i produttori medesimi possano chiedere l'accertamento preventivo della produzione delle olive e della resa in olio.

Tutte le domande e denunce presentate ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo sono esenti da bollo.

Il provvedimento reca poi norme finanziarie per assicurare all'AIMA i fondi occorrenti alla liquidazione delle integrazioni di prezzo. A tal fine viene aumentato di 100 miliardi di lire il « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari » ed è previsto che per le maggiori occorrenze l'AIMA possa ricorrere a prestiti bancari.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli.

ALLEGATO

Decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 novembre 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 38, 42, 43, 189, 191 del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento della Comunità economica europea 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 754/67 del 26 ottobre 1967 relativo all'integrazione per l'olio di oliva della campagna 1967/68;

Visto il regolamento CEE n. 1717/68 del 30 ottobre 1968 che proroga la validità del regolamento numero 754/67 CEE, relativo all'integrazione per l'olio di oliva;

Visto il regolamento CEE n. 1719/68 del 30 ottobre 1968, che fissa i prezzi indicativi, il prezzo d'intervento e il prezzo di entrata dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1968/69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 25 ottobre 1966, col quale sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti di intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del citato regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143;

Visto il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, convertito nella legge 31 ottobre 1967, n. 999;

Visto il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito con modificazioni nella legge 18 gennaio 1968, n. 9;

Visto il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a dare attuazione ai cennati regolamenti comunitari numeri 136/66, 754/67, 1717/68 e 1719/68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro e *ad interim* per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1

Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, si applicano per la concessione dell'integrazione di prezzo comunitaria dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-69, con le modifiche di cui al presente decreto.

Art. 2

Al decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 4, il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dal seguente:

« I produttori che abbiano venduto le olive debbono allegare alla domanda di integrazione la dichiarazione di produzione della quantità di olio ricavato che deve essere rilasciata dal gestore del frantoio o dello stabilimento, ove è avvenuta la molitura »;

all'articolo 5, dopo il primo comma, è aggiunto il comma seguente:

« Nel caso di lavorazione per conto del produttore delle olive, questi o un suo incaricato, all'atto del ritiro dell'olio di sua proprietà deve apporre la propria firma sul registro di lavorazione a fianco dell'annotazione della partita a lui intestata »;

all'articolo 11, primo comma, il n. 9 è sostituito dal seguente:

« 9) da un rappresentante dell'ente di sviluppo agricolo, da questo designato, limitatamente alle provincie in cui operi detto Ente, da tre rappresentanti di produttori olivicoli o da un rappresentante dei gestori di frantoi o di stabilimento di molitura, scelti dal prefetto su designazione delle organizzazioni di categoria »;

all'articolo 11, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di sei membri escluso il Presidente »;

all'articolo 11, quinto comma, è aggiunto:

« g) stabilire per singole zone la resa media in olive e la resa media in olio, per periodi di lavorazione ».

Art. 3

Ai fini della corresponsione della integrazione di prezzo, i produttori agricoli interessati sono tenuti a comunicare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, competenti per territorio, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste i dati e le notizie occorrenti alla esatta individuazione dei fondi ove si producono le olive, della estensione dei fondi stessi, degli ordinamenti colturali, dei sistemi di conduzione, indicando esattamente i quantitativi di olive e di olio prodotti nelle due precedenti campagne nello stesso fondo.

Coloro che non abbiano comunicato entro i termini prescritti i dati e le notizie di cui al precedente comma o li abbiano comunicati infedelmente, decadono dal beneficio dell'integrazione di prezzo.

Per ottenere le integrazioni di prezzo, gli aventi diritto debbono inoltrare domanda all'Ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui è situata l'azienda, entro i termini e secondo le modalità stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare separata domanda per la parte di propria spettanza e il pagamento dell'integrazione sarà disposto a favore di essi secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti.

L'ammontare della integrazione di prezzo non potrà superare quello corrispondente ai quantitativi desumibili dall'applicazione degli indici di resa media del prodotto, stabiliti, per singole zone, dalle commissioni provinciali di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, qualora il produttore delle olive non abbia chiesto all'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio, entro i termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui al precedente primo comma, l'accertamento preventivo della produzione delle olive e della resa in olio delle medesime.

Le comunicazioni e le domande di cui ai commi precedenti sono esenti da bollo.

Art. 4

Per la verifica delle dichiarazioni attestanti i quantitativi di olive lavorate e di olio prodotto dai frantoi e dai sansifici, in relazione all'effettivo impiego degli impianti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi degli organi dipendenti dal Ministero delle finanze e degli ispettori del lavoro.

Agli effetti della integrazione di prezzo le olive raccolte e molite nei mesi di settembre e di ottobre 1968 sono considerate di competenza della campagna di commercializzazione che ha inizio il primo novembre successivo.

Le disposizioni degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, si applicano per le olive della campagna 1968-69 raccolte prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed il termine di trenta giorni in esse previsto decorre da tale data.

Art. 5

Per le campagne di commercializzazione 1967-68 e 1968-69, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede a corrispondere ai produttori di olio di vinaccioli destinato ad uso alimentare un aiuto alla produzione nelle misure e con le modalità stabilite, per ciascuna campagna, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

L'ammontare complessivo dell'aiuto non potrà superare l'importo della somma imputabile al F.E.O.G.A.

Per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente comma sono applicabili le norme del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, convertito nella legge 31 ottobre 1967, n. 999.

Art. 6

Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 9, sono estese, per quanto applicabili, per la concessione delle integrazioni di prezzo comunitarie per i semi di colza, ravizzone e girasole, di produzione 1968.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, è prorogato al 30 giugno 1969.

Art. 7

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi quale ulteriore apporto al « Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari » di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, per essere versata al fondo stesso.

Da tale fondo, in relazione alle esigenze, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

Art. 8

Il primo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, quale risulta integrato dall'articolo unico della legge di conversione 18 gennaio 1968, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, l'Azienda di Stato per gli interventi

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel mercato agricolo (A.I.M.A.), nel corso degli anni finanziari 1968 e 1969, può essere autorizzata per la esecuzione degli interventi nel settore agricolo, a contrarre prestiti a breve termine e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi, con aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, per far fronte ai pagamenti in caso di temporanea insufficienza delle somme disponibili sul " Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari " ».

Per fronteggiare gli oneri di finanziamento derivanti dalla contrazione dei prestiti di cui sopra, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969 che sarà fatta affluire all'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale in aggiunta all'importo di lire 2.500 milioni di cui al richiamato articolo 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051.

Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'A.I.M.A. farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

Art. 9

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di lire 3.400 milioni da iscrivere in bilancio nell'anno 1969, in relazione alle necessità, per oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto.

Le somme saranno ripartite fra i vari titoli di spesa con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta di quello per l'agricoltura e le foreste.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo a favore degli ispettorati provinciali dell'alimentazione per provvedere alle spese di cui sopra, sono assoggettati al controllo decentrato delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Art. 10

Per far fronte alle spese di cui al presente decreto il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, nell'anno 1969, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 106 miliardi e 900 milioni.

Il mutuo comprenderà, oltre al ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi allo stesso esercizio.

Il mutuo di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, sarà contratto nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

Il servizio del mutuo sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio finanziario 1970.

Art. 11

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — SEDATI — MEDICI —
GONELLA — FERRARI
AGGRADI — COLOMBO —
ANDREOTTI — RUSSO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA